



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia**

*(v. stampato Camera n. 976)*

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 ottobre 2024*

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: « edilizia popolare » sono sostituite dalle seguenti: « edilizia residenziale pubblica ».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

« 3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate ».

## Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto ».

## Art. 4.

*(Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale ».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a *referendum* regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale »;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri ».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: « anche nella forma di Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « e degli enti di area vasta ».

## Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963)*

1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « anche nella forma di Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « e su enti di area vasta a elezione diretta, »;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *I-bis.* La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta ».

## Art. 9.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

*a)* il numero 4) dell'articolo 5;

*b)* gli articoli 29, 30 e 60.

## Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.